



Regione Lombardia

DECRETO N. 8430

Del 06/06/2023

Identificativo Atto n. 2919

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI LOMBARDE INNEVATE ARTIFICIALMENTE (BANDO INNEVAMENTO 2023)

L'atto si compone di _ _ pagine di cui

pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, approvato con DCR n. XI/64 del 10/07/2018, il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) valido per il triennio 2023/2025 (D.G.R. n. XI/6560 del 30/06/2022) nonché la Nota al Documento di Economia e Finanza regionale 2022 – NADEFER (DGR n. XI/7182 del 24/10/2022);

VISTA la Legge Regionale 1/10/2014, n. 26: “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”, ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la “promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di piste di sci e impianti di risalita”;
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il “sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste”, fra le tipologie di intervento per le quali la Giunta Regionale individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi;

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica e nel caso in cui le manifestazioni assumono rilievo internazionale;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali);
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31/12/2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con



Regione Lombardia

particolare riferimento al punto 197, lettera h);

- la Decisione della Commissione Europea n. 476/2004 - Italia “Impianti a fune Prada – Costabella” ed in particolare:
 - il punto 5, che dà atto della Decisione N676/2002 che ha stabilito che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di tre impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km, oppure in stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: (a) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e (b) il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2000”;
 - il punto 6, che dà atto che in quel caso la Commissione ha concluso che il sostegno finanziario accordato agli impianti che soddisfano tali criteri attualmente non costituisce aiuto di Stato ai sensi del trattato CE;
- la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la D.G.R. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020, che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31/12/2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017;
- la Comunicazione della citata D.G.R. n. 4091/2020, alla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23/12/2020 è stata registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo “CAR16866” (“Codice Aiuto RNA”);
- la Legge 24/12/2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”;

CONSIDERATO che in previsione della durata dell'iter di approvazione delle “*risultanze delle istruttorie, con l'individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi*” prevista dal bando entro la fine di ottobre 2023, e della revisione del Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013, e del GBER n. 651/2014 (i in attesa di essere pubblicato in Gazzetta U.E.), entrambi in scadenza al 31/12/2023, Regione Lombardia si riserva la facoltà di modificare ed allineare la presente misura ai sensi dei nuovi regolamenti;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6290 del 26/04/2022 “Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - Approvazione dei criteri per contributi in conto corrente (Bando innevamento 2022 – Bando innevamento 2023)”;



Regione Lombardia

CONSIDERATO che la D.G.R. n. XI/6290 del 26/04/2022, in particolare, ha:

- demandato al Dirigente competente, entro e non oltre maggio 2023, l'emanazione del bando attuativo della presente misura relativamente alla stagione 2022/2023 (Bando Innevamento 2023), i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A, nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. 5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto";
- destinato, all'attuazione dei contributi da essa previsti una dotazione finanziaria della misura complessiva di 2.400.000 euro, a valere sul capitolo 6.01.104.12002 del Bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità, e così suddivisi:
 - 100.000 euro a valere sul Bilancio 2022;
 - 1.100.000 euro a valere sul Bilancio 2023;
 - 1.200.000 euro a valere sul Bilancio 2024;
- stabilito, nelle premesse, nei limiti delle attuali risorse disponibili, che la dotazione finanziaria della misura per il sostegno alla gestione ed esercizio degli impianti di risalita ammonta 2.400.000 euro, di cui 1.100.000 euro per la stagione 2021/2022 (Bando Innevamento 2022) e 1.300.000 euro per la stagione 2022/2023 (Bando Innevamento 2023);

CONFERMATA la necessità, per la stagione sciistica 2022/2023, di assegnare contributi per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci, da discesa o da fondo, dotate di impianti di produzione di neve programmata all'interno dei comprensori sciistici lombardi, nell'obiettivo di favorire e potenziare la fruizione in sicurezza delle piste da sci e di garantire la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve;

CONSIDERATO che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrutture finalizzate allo sport che possono essere talora destinate a soddisfare esigenze generali di trasporto;

CONSIDERATO inoltre che:

- le società di gestione degli impianti di risalita hanno sostenuto negli anni e continuano a sostenere costi di gestione crescenti per garantire un adeguato livello di innevamento artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza anche attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato a fronte di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale;
- i costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e per i costi



Regione Lombardia

di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;

RILEVATO che, il presente atto, si pone in continuità con gli analoghi provvedimenti adottati a valere sulle precedenti stagioni sciistiche, a partire dalla stagione 2016/2017, per il sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi (DD.G.R. n. X/6406 del 27/03/2017, n. XI/276 del 28/06/2018, n. XI/1766 del 17/06/2019 e n. XI/3144 del 18/05/2020), attraverso i quali sono stati assegnati ai soggetti gestori di impianti di risalita e di piste da sci (discesa e fondo), complessivamente per oltre 7mln€ di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione e dell'esercizio degli impianti di risalita e delle piste da sci dotate di impianti di produzione di neve programmata;

RICHIAMATO il decreto n. 5964 del 04/05/2022 relativo all'aggiornamento dell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve 2021, di cui all'art. 13 della l.r. 26/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna"

VISTA la proposta di bando per il "Sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - bando innevamento 2023", Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, in attuazione dei criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. XI/6290 del 26/04/2022;

RITENUTO che i contributi, in attuazione della D.G.R. n. XI/6290 del 26/04/2022, sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente – mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della D.G.R. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 e del regime SA. 49295:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de



Regione Lombardia

minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

DATO ATTO che:

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
 - non sono concessi alle imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
 - non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto applicabile;
 - non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

DATO ATTO che il contributo non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando; siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive;
- Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI;

DATO ATTO che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);
- attestino esclusivamente le partite iva delle imprese che si ritengono essere nei rapporti di cui alle sole lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Reg. 1407/2013. Le restanti verifiche verranno svolte d'ufficio da Regione Lombardia tramite consultazione del Registro Nazionale Aiuti di stato ai sensi del D.M. n. 115/2017;
- attestino di non essere in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di



Regione Lombardia

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

DATO ATTO che, qualora l'importo dell'aiuto individuale "de minimis" sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Ministeriale 115/2017;

DATO ATTO che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013 ;
- attestati di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

DATO ATTO che, nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita il rispetto dell'intensità massima di aiuto nel limite dell'80% (ex paragrafo 12 dell'articolo 55 del regolamento stesso) dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrate come aiuti;

VISTI:

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 "Registro Nazionale degli aiuti di Stato";
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

DATO ATTO che, ai fini dell'adozione del provvedimento di individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi, la struttura competente procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017,
 - alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR,
- per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;

RITENUTO quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. XI/6290 del 26/04/2022, all'approvazione del Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e



Regione Lombardia

delle piste da sci lombarde innevate artificialmente – stagione sciistica 2022/2023 (Bando innevamento 2023), Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la comunicazione del 30/05/2023 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la Legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

VISTO l'art. 8 della L.R. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

DATO ATTO altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dal citato Decreto n. XI/6290 del 26/04/2022 (entro 30 maggio 2023);

VISTA la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

VISTA la L.R. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla D.G.R. n. XI/6048 del 1 marzo 2022 “V Provvedimento



Regione Lombardia

Organizzativo 2022”;

RAVVISATO di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi Online;

Per le motivazioni sopra espresse

DECRETA

1. di approvare il “Bando per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente - bando innevamento 2023”, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 1.300.000,00 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 “Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci”, che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:
 - 100.000 euro a valere sul Bilancio 2023,
 - 1.200.000 euro a valere sul Bilancio 2024,così come esplicitato nelle premesse;
3. di prevedere che il Bando ed i relativi contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell’art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente – mediante l’applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto della D.G.R. n. XI/4091 del 21/12/2020, registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23/12/2020 – CAR 16866, che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino alla data del 31/12/2023, e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la D.G.R. n. X/7108 del 25/09/2017, siano attuati nel rispetto del:
 - a. Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall’articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell’infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
 - b. Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de



Regione Lombardia

minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it;
5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
LUCA AMBROGIO VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.